



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI,
COMPLEMENTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE NUOVE SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
DELL’EMILIA-ROMAGNA - INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M5C1 1.1**

CUP C49F23000020006

ALLEGATO 8

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI,
COMPLEMENTI E SERVIZI ACCESSORI PER LE NUOVE SEDI DEI CENTRI PER
L’IMPIEGO DELL’EMILIA-ROMAGNA - INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M5C1 1.1

TRA

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Paola Cicognani;

e

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio _____ in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a)** che con Accordo di servizio Prot. _____ del __/__/2023 tra l’Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito, per brevità, Intercent-ER) e l’Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna si concordava l’avvio di una Procedura di gara avente ad oggetto la conclusione di uno o più Accordo/i quadro con uno o più operatori economici (un unico operatore economico per ciascun Lotto) per l’affidamento di forniture e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori per l’allestimento delle nuove sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna nell’ambito dell’intervento relativo al PNRR M5C1 1.1;
- b)** che con determinazione a contrarre del proprio Direttore n. ____ del _____ l’Agenzia regionale per il lavoro ha richiesto a Intercent-ER di avviare una procedura aperta in ambito comunitario,

ai sensi degli articoli 35 e 60 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in n. 5 Lotti, finalizzata alla sottoscrizione di uno o più Accordo/i quadro con uno o più operatori economici (un unico operatore economico per ciascun Lotto), per l'affidamento di forniture e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori per le nuove sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR M5C1 1.1, sulla base del capitolato e dei rispettivi allegati nonché dello schema di accordo quadro;

c) con determinazione del Responsabile del Servizio Beni e Servizi di Spesa Comune di Intercent-ER n. ____ del ____/____/____ è stata indetta una procedura aperta telematica, suddivisa in n. 5 lotti, avente ad oggetto la conclusione di uno o più Accordo/i quadro con uno o più operatori economici (un unico operatore economico per ciascun Lotto), per l'affidamento di forniture e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori per le nuove sedi dei centri per l'impiego dell'Emilia-Romagna nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR M5C1 1.1", con aggiudicazione da effettuarsi secondo i criteri di seguito riportati in relazione ai singoli lotti:

- **LOTTO 1:** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **LOTTO 2:** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **LOTTO 3:** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **LOTTO 4:** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **LOTTO 5:** ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

d) che con determinazione del Responsabile del Servizio Beni e Servizi di Spesa Comune di Intercent-ER n. ____ del ____/____/____ l'Accordo quadro è stato aggiudicato, in relazione a ciascuno lotto oggetto del medesimo, agli operatori di seguito elencati:

1. Lotto 1: _____;
2. Lotto 2: _____;
3. Lotto 3: _____;
4. Lotto 4: _____;
5. Lotto 5: _____;

e) che con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. ____ del ____ l'Ente

committente prendeva atto delle risultanze aggiudicatorie dei singoli lotti di gara;

- f)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- g)** che i singoli contratti attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte;
- h)** che il Fornitore risultato aggiudicatario di uno o più lotti della gara di cui sopra indetta da Intercent-ER ha, per l'effetto, manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente Accordo quadro e ad eseguire i singoli contratti attuativi e i relativi ordini di consegna alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- i)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo quadro;
- k)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo quadro;
- l)** che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula del presente Accordo quadro;
- m)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo quadro;
- n)** che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dall'Amministrazione Contraente con la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per essa fonte di obbligazioni.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante

parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni e dei servizi accessori aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

- a) Amministrazione Contraente:** l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, presso le cui sedi territoriali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;
- b) Accordo quadro:** il presente Atto, inclusi tutti i suoi allegati e i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o del singolo lotto e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire i singoli contratti attuativi;
- d) Contratto attuativo:** il contratto discendente dall'Accordo Quadro di cui all'art. 54 D.Lgs. 50/2016 in cui le parti contraenti definiscono le reciproche prestazioni nella misura richiesta, al verificarsi delle rispettive esigenze;
- e) Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia Intercent-ER, contenente un'area riservata a ciascun Accordo quadro.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei beni oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti attuativi è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in

vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle eventualmente emanate in corso di Accordo quadro.

Articolo 4 – Oggetto

1. L'Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi, complementi e servizi accessori destinati all'allestimento delle nuove sedi dei centri per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna, nell'ambito dell'intervento relativo al PNRR M5C1 1.1.

Per la descrizione delle prestazioni oggetto dei singoli lotti dell'Accordo quadro si rinvia al Capitolato Tecnico e suoi allegati, che qui si intendono integralmente richiamati.

2. Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione Contraente:

- a fornire i beni elencati nel lotto/i di cui è risultato aggiudicatario, con le caratteristiche tecniche e di conformità;
- a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica;
- a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalla stessa Agenzia regionale per il lavoro mediante i Contratti attuativi,

il tutto nei limiti del valore dei singoli lotti dell'Accordo quadro, rispettivamente pari a:

- Lotto 1..... IVA esclusa;
- Lotto 2..... IVA esclusa;
- Lotto 3..... IVA esclusa;
- Lotto 4..... IVA esclusa;
- Lotto 5..... IVA esclusa;

3. Con la stipulazione del singolo contratto attuativo l'Amministrazione Contraente dà origine a un contratto per la fornitura e posa in opera dei beni oggetto di gara della durata di 12 mesi.
4. Il presente Accordo quadro disciplina le condizioni generali dei singoli contratti attuativi che verranno conclusi dall'Amministrazione contraente, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per la stessa nei confronti del Fornitore;

Articolo 5 - Utilizzo dell'Accordo quadro

1. L'Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna stipulerà singoli contratti attuativi con il Fornitore nel corso della durata dell'Accordo Quadro nella misura richiesta, al verificarsi delle relative esigenze, ai prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario di ciascun lotto.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, i singoli contratti con l'Amministrazione contraente si concludono con la stipulazione dei singoli contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile per ciascun lotto di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016, il presente Accordo quadro ha durata di 4 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, l'Accordo quadro verrà considerato concluso.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione contraente può stipulare contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro medesimo.
4. I singoli contratti attuativi avranno durata pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell'Accordo quadro o di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e della fornitura oggetto dell'Accordo quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e dagli atti e documenti ivi richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro medesimo e/o dei singoli Contratti di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche

e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi dei singoli contratti attuativi ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione Contraente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dei centri per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono, comunque, essere concordati con l'Agenzia stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dei medesimi centri per l'impiego continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal relativo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito il singolo contratto attuativo, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto in fase di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, e quantificando gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del contratto attuativo.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai centri per l'impiego dell'Agenzia regionale per il lavoro e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

-
10. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli contratti attuativi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro, a:
- a) eseguire tutte le forniture e i servizi accessori oggetto dell'Accordo quadro, dettagliatamente descritti in relazione ai singoli lotti nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico, coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione Contraente, nonché ad evitare qualsiasi danno a impianti, beni pubblici o privati;
 - d) erogare le forniture oggetto dell'Accordo quadro e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo quadro e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nell'Accordo quadro e nei Contratti attuativi, e, in particolare, ai parametri di qualità previsti;
 - e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, nonché di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione Contraente, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto all'articolo 16.
3. **[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI]** Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente **una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999** e alle eventuali sanzioni

e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali".

4. **[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]** Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione Contraente una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione Contraente entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro.

La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47, comma 1, del DL n. 77/2021, convertito in L. 108/2021 e ss.mm.ii.

5. Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare che una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo quadro o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali venga destinata, sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile.

A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, su richiesta dell'Amministrazione Contraente apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, con indicazione del numero di persone assunte e specificazione dei rispettivi età e genere. La violazione del presente obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali".

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
-
- Schema di Accordo quadro*

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo quadro.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.
6. Sugli importi dei singoli contratti attuativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture e i servizi accessori dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali. Pertanto, l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra Amministrazione Contraente e Fornitore.
4. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione dedicata a "ordini, DDT e fatture"), devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente

PARTICIPANT ID _____ .

5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità dicolloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 12 - Sostenibilità ambientale

1. Conformemente a quanto previsto dal Piano per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio del "Do No Significant Harm" - DNSH), tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni approvati con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 agosto 2022, a garanzia del rispetto dei vincoli applicabili al Principio di Do No Significant Harm (DNSH).

Articolo 13 - Servizi connessi

1. Oltre ai servizi oggetto dell'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga a prestare il seguente servizio, il cui costo è compreso nel corrispettivo:
 - **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula dell'Accordo quadro, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione Contraente in forza dei singoli contratti attuativi sono calcolati sulla base dei prezzi offerti in sede di offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi accessori prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tali corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore. Pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del Dlgs. n. 50 del 2016.

-
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 in merito all'adeguamento dei prezzi, il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati;
 5. Intercent-ER non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
2. Trascorso un anno dalla stipula dell'Accordo quadro i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore con determinazione dell'Amministrazione Contraente. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti a decorrere dalla avvenuta comunicazione.
5. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacco (indice F.O.I.).

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Per ogni Contratto attuativo il Fornitore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto attuativo, in conformità al sistema di gestione finanziaria dell'Amministrazione, recanti l'indicazione del CIG identificativo della fornitura e del CUP. Ad ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco delle attrezzature e degli arredi forniti, con il codice dei singoli prodotti e gli importi unitari.
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 14 è effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

-
4. Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, nel rispetto delle previsioni di pagamento legate all'emissione del finanziamento con fondi PNRR.
 6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.
 7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nei singoli Contratti attuativi. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione contraente, da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative singoli Contratti attuativi inerenti il presente Accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo quadro e i Contratti attuativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove

ha sede l'Amministrazione stessa.

7. L'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto inserimento nel relativo subcontratto, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Accordo quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, quest'ultimo si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, tenuto conseguentemente al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Penali

1. L'Amministrazione contraente ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dei singoli Contratti attuativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Essa si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite.

portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo quadro e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione medesima si riserva di applicare le penali di cui al Capitolato Tecnico e al presente articolo.
3. Le penalità minime che l'Amministrazione Contraente si riserva di applicare per inadempienze non imputabili alla medesima, a forza maggiore o a caso fortuito, sono le seguenti:
 - a) per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto al termine stabilito ai sensi del paragrafo 8 "*LUOGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA*" del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,06% del corrispettivo netto della fornitura ordinata, entro il limite complessivo del 20% del corrispettivo della fornitura e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere altrove, anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente;
 - b) qualora gli imballaggi utilizzati non siano conformi ai requisiti di cui al Paragrafo 7.11 "*IMBALLAGGIO*" del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni episodio;
 - c) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio di cui al Paragrafo 9 "*LAVORI COMPLEMENTARI*" del Capitolato Tecnico e queste ultime non siano espressamente escluse dal Contratto attuativo di fornitura, sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni episodio di inadempienza;
 - d) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio e tale servizio accessorio non sia stato espressamente escluso dal Contratto attuativo di fornitura come previsto dallo stesso Paragrafo 7.12 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata;
 - e) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, secondo quanto previsto dal Paragrafo 10 "*CORRISPONDENZA DELLE CONSEGNE*" del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - f) in caso di mancato completamento di consegne parziali, secondo quanto previsto dal medesimo Paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - g) in caso di ritardi degli interventi di riparazione di cui al Paragrafo 12 "*GARANZIA*" del Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

-
- h) **[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI]** per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Amministrazione Contraente, ai sensi del Paragrafo 13 "*OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA*" del Capitolato Tecnico, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, da trasmettere entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali come previsto dall'art. 47, comma 6, del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'Accordo quadro stipulato per ogni giorno di ritardo fino alla consegna, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale netto dell'Accordo quadro;
- i) **[IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50]** per ogni giorno solare di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Amministrazione Contraente, ai sensi del medesimo Paragrafo 13 del Capitolato Tecnico, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo quadro, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall'art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all'1 per mille del valore dell'Accordo quadro stipulato per ogni giorno di ritardo fino alla consegna della relazione, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale netto dell'Accordo quadro;
- j) In tutti gli altri casi di disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste verrà applicata una penale fino a € 1.000,00 commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Amministrazione contraente, comunque entro il limite complessivo del 20% del corrispettivo della fornitura e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nella documentazione ivi richiamata; in tali casi l'Amministrazione Contraente applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento di inizio della prestazione in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

-
5. Qualora l'importo delle penali applicate ai sensi del comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) superi del 20% l'importo netto contrattuale del singolo Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il relativo contratto, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno.
 6. L'Amministrazione Contraente, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, potrà applicare penali dallo 0,6 per mille al 1 per mille del valore del Accordo quadro, entro il limite complessivo del 20% di tale valore, rivalendosi sulla cauzione. Il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo quadro che determini un importo della penale superiore al 20% dell'importo netto contrattuale dell'Accordo quadro medesimo, comporterà la risoluzione di diritto di quest'ultimo per grave ritardo. In tal caso, l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente; il Fornitore dovrà, in ogni caso, comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione Contraente di importo pari al _____% del valore della fornitura, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50 n. 2016 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva è acquisita dall'Amministrazione Contraente in modo proporzionale ai Contratti attuativi in corso emessi dalla medesima.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei Contratti attuativi.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,

anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti e dall'Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti i singoli Contratti attuativi e/o l'Accordo quadro.

Articolo 21 - Proprietà delle attrezzature

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari ad erogare i servizi accessori resta in capo al Fornitore, che rimane unico responsabile della custodia.

Articolo 22 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli anzidetti obblighi di segretezza.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo quadro ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la relativa partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione

all'Amministrazione Contraente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza.

Articolo 23 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere il singolo Contratto attuativo, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti ivi richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolti di diritto il singolo Contratto attuativo e/o l'Accordo quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Contratti attuativi nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Contratto attuativo, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) mancata rispondenza tra le forniture e i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";

-
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto l'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa e senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'Amministrazione medesima abbia risolto almeno 2 Contratti attuativi ai sensi dei commi 1 e 2.
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo quadro, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro stesso. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle forniture e dei servizi in essere in favore dell'Amministrazione Contraente.
6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o del/dei Contratto/i attuativo/i, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/dei Contratto/i attuativo/i risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare l'Accordo quadro e/o i singoli Contratti attuativi. In tal caso l'Amministrazione Contraente può risolvere l'Accordo quadro

e/o i singoli Contratti attuativi.

9. Nel caso di risoluzione dei singoli Contratti attuativi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto attuativo.

Articolo 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Contratti attuativi e/o dall'Accordo quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal singolo Contratto attuativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
5. L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Contratto attuativo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita

dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.

Articolo 25 - Eventi di forza maggiore

1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
 - [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
 - [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione della Convenzione; e
 - [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):
 - (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
 - (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.
5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.
6. Il Fornitore deve informare l'Amministrazione contraente non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle

esigenze dell'Amministrazione contraente, le stesse avranno il diritto di risolvere l'Accordo quadro e/o i contratti attuativi.

8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'Accordo quadro e i contratti attuativi potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni

Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi, in virtù delle forniture e dei servizi oggetto dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione Contraente e dei terzi, per l'intera durata del presente Accordo quadro e di ogni Contratto attuativo, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Contratti attuativi. Detta polizza tiene indenni, in particolare, l'Amministrazione Contraente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo quadro ed ai singoli Contratti attuativi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione Contraente; pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne in qualsiasi momento la vigenza, l'Accordo quadro ed ogni singolo Contratto attuativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 27 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 100% dell'importo di ogni singolo Contratto attuativo, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per l'intera durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare

presso l'Amministrazione Contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente non autorizzerà il subappalto.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13, del Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere l'Accordo quadro e i singoli Contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

-
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro e i singoli Contratti attuativi, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm..
 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Contratti attuativi.

Articolo 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione Contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevarla e tenerla indenne, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione.
3. L'Amministrazione Contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia, da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 30 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione Contraente il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto, che svolgerà il ruolo di interfaccia con

l'Amministrazione medesima per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il singolo Contratto attuativo.

Articolo 31 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione Contraente sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto dell'Accordo quadro e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Accordo quadro.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all'Accordo quadro ed ai suoi allegati.

Articolo 32 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente è competente in via esclusiva il Foro di Bologna

Articolo 33 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo quadro, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro e dei Contratti attuativi, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L'informativa è contenuta al Paragrafo 27 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L'Amministrazione Contraente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.

-
4. In ogni caso l'Amministrazione Contraente, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro e la stipulazione dei singoli Contratti attuativi dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla medesima, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti attuativi ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
 5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
 6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione Contraente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
 7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere all'Amministrazione Contraente, con la massima tempestività, le istanze

dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire, altresì, all'Amministrazione Contraente tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire all'Amministrazione Contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto attuativo, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro ed ai singoli Contratti attuativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

Articolo 35 - Verifiche sull'esecuzione dell'Accordo quadro

- 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione Contraente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di

tali verifiche.

2. L'Amministrazione Contraente nomina da uno a tre componenti incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle prestazioni, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti dell'Amministrazione Contraente, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione delle prestazioni, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione Contraente la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, l'Amministrazione Contraente procede ad applicare le penalità previste all'Articolo "Penali".
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.

Articolo 36 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell'Accordo quadro e/o dei Contratti attuativi per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.

Articolo 37 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti alla medesima e che quest'ultima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato da patti contrari eventualmente inseriti nei contratti attuativi. Le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Agenzia regionale per il lavoro*
Emilia-Romagna

IL FORNITORE*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E POSA IN OPERA DI ARREDI, COMPLEMENTI E SERVIZI ACCESSORI PER L'ALLESTIMENTO DELLE NUOVE SEDI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELL'AMILIA-ROMAGNA – INTERVENTO RELATIVO AL PNRR M5C1 1.1

TRA

Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Paola Cicognani;

E

Società_____sede legale in_____via_____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di_____al n._____, P. IVA/C.F._____domiciliata ai fini del presente atto in_____, via_____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a_____il_____, e residente a in Via_____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto_____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo dell' Accordo quadro), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Servizi connessi), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 23 (Risoluzione), Articolo 24 (Recesso), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 30 (Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore), Articolo 31 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 32 (Foro competente), Articolo 33 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 37 (Clausola finale).

IL FORNITORE
